

Deliberazione della Giunta Regionale 19 novembre 2019, n. 2-530

**Principi e criteri per l'organizzazione delle Aziende Sanitarie regionali e l'applicazione dei parametri standard per l'individuazione di strutture semplici e complesse, ex art.12, comma 1, lett. b) Patto per la Salute 2010-2012. Modifica ed integrazione DGR n. 42-1921 del 27.07.2015, All A) par.3.5-Determinazione del numero di strutture complesse dell'area PTA.**

A relazione dell'Assessore Icardi:

Premesso che:

l'organizzazione e il funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali (A.S.R.) sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato ai sensi dell'articolo 3, comma 1 bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e s.m.i., adottato dal direttore generale in applicazione dei principi e dei criteri stabiliti con provvedimento della Giunta Regionale;

con DGR n. 42- 1921 del 27.07.2015, All. 1 sono stati approvati i principi e i criteri per l'organizzazione delle Aziende Sanitarie regionali e l'applicazione dei parametri standard per l'individuazione di strutture semplici e complesse, ex art. 12, comma 1, lett. b) Patto per la Salute 2010-2012, in conformità alle disposizioni di cui al Decreto del Ministro della Salute n. 70 del 2.04.2015, recante la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera;

detto provvedimento regionale ha confermato e ulteriormente declinato le disposizioni di cui alle DDGR n. 1-600 del 19.11.2014 e 1-924 del 23.01.2015, in materia di revisione della rete ospedaliera, adottate in attuazione dell'art. 15, comma 13, lett. c del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, che, intervenendo in materia di revisione della spesa pubblica, ha disposto la riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del servizio sanitario regionale, ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie.

Al par. 3.5 "Contingente numerico di strutture organizzative aziendali: adeguamento agli standard nazionali" il suddetto provvedimento 42- 1921 ha previsto che il numero di strutture dell'area PTA, ossia delle strutture complesse amministrative/tecniche professionali e di supporto delle ASL, delle AO e delle AOU non può eccedere il 10% del totale delle strutture complesse aziendali (ospedaliere, come risultanti ai sensi delle D.D.G.R. 1-600 del 19.11.2014 e 1-924 del 23.01.2015 e non ospedaliere, come risultanti dall'applicazione dello standard aziendale definito in una Struttura complessa non ospedaliera ogni 13.515 residenti per le ASL con popolazione fino a 250.000, e una Struttura complessa non ospedaliera ogni 18.000 residenti per le ASL con popolazione superiore a 250.000), garantendo, comunque, il numero minimo di 4 strutture complesse amministrative/tecniche professionali e di supporto a ciascuna Azienda Sanitaria.

Considerato che le suddette disposizioni regionali sono state adottate in un periodo di forte criticità per la Regione Piemonte, durante il periodo di vigenza del Piano di rientro di cui all'art. 15, comma 20, del D.L. n. 95/2012, come convertito in L. n. 135/2012 e relativi programmi operativi.

Dato atto che:

in data 21.03.2017, nella riunione congiunta del Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e del Comitato Permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza,

i suddetti organismi ministeriali hanno dichiarato la positiva conclusione del piano di Rientro della Regione Piemonte;

nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del Servizio Sanitario Regionale, l'Amministrazione Regionale ha disposto, con DGR n. 27-8855 del 29.04.2019 di approvazione dei Piani Triennali di fabbisogno di personale delle ASR 2019-2021 e definizione dei tetti di spesa per ciascuna Azienda Sanitaria, è stato previsto lo sblocco del turn over di tutto il personale del SSR, ivi compreso quello rivestente il ruolo professionale tecnico ed amministrativo;

l'attuazione delle linee guida regionali di cui alla DGR 42- 1921 del 27.07.2015, nel rispetto del numero di strutture ospedaliere di cui alla citata DGR n. 1-600/2014 s.m.i., ha portato a definire, a livello regionale, n. 975 strutture complesse ospedaliere e non ospedaliere;

le banche dati regionali ARPO (Archivio dei piani di organizzazione aziendale ) e ARPE (Anagrafe dei punti di erogazione delle prestazioni) hanno evidenziato, entrambe, un numero di Strutture complesse ospedaliere e non ospedaliere pari a 968;

lo standard nazionale di strutture complesse ospedaliere e non ospedaliere è pari a n. 996 (di cui 668 H sulla base dei posti letto rideterminati con DGR 1-600 ex Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 e 328 N.H in base alla popolazione residente 4.436.798/13515, ISTAT 2013), e che, per effetto dell'applicazione delle disposizioni regionali di cui alla succitata DGR 42- 1921 il numero standard di strutture complesse ospedaliere e non ospedaliere è stato ridefinito in n. pari a 975 (n. 668 H ex DGR 1-600, n. 98 PTA, n. 209 sanitarie territoriali);

in considerazione di quanto sopra e dato atto del mutato contesto normativo regionale, si ritiene ora di favorire una più proficua riorganizzazione delle funzioni dell'area PTA in quelle Aziende Sanitarie a suo tempo più penalizzate nell'applicazione degli standard ministeriali, come rideterminati a livello regionale, consentendo, al ricorrere delle condizioni di seguito riportate, alle ASR obbligate, dalle disposizioni regionali vigenti, al contenimento, in numero di 4, delle strutture complesse amministrative/tecniche professionali e di supporto, l'incremento da 4 a 5 delle Strutture complesse della predetta area, modificando ed integrando a tal fine il succitato par. 3.5 "Contingente numerico di strutture organizzative aziendali: adeguamento agli standard nazionali", nel rispetto, a livello regionale, dei limiti degli standard ministeriali di riferimento per le strutture complesse ospedaliere e non ospedaliere, e ricorrendo le condizioni di seguito riportate;

potranno prevedere, previa modifica dell'atto Aziendale, nel rispetto delle procedure recate dalla DGR 42- 1921 del 27.07.2015, l'incremento delle Strutture Complesse dell'Area PTA e supporto, le ASR, soggette alle suddette limitazioni, che rispettino le seguenti condizioni:

- rispetto del pareggio di bilancio aziendale in coerenza all'attuazione della programmazione e delle azioni di efficientamento delle attività aziendali, tenendo conto dei vincoli nazionali e regionali (ivi incluse le regole di programmazione regionale e di riordino della rete ospedaliera);
- adozione in via definitiva del Piano triennale dei Fabbisogni in applicazione del D.M. 8 maggio 2018, in coerenza alla programmazione regionale invalicabile, indicando la dotazione organica espressa in termini di teste ed in termini di valore economico – finanziario.

Considerato che complessivamente nel territorio regionale n. 8 Aziende Sanitarie presentano attualmente il numero di strutture complesse dell'area PTA pari a n. 4, l'incremento da 4 a 5 di

dette strutture, nel rispetto delle succitate condizioni, risulta rientrare, a livello regionale, nei limiti degli standard ministeriali di riferimento.

Visto il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 s.m.i., articolo 3, comma 1 bis;

vista la D.G.R. n. 1-600 del 19.11.2014 come integrata con D.G.R. 1-924 del 23.01.2015;

vista la D.G.R. n. 42- 1921 del 27.07.2015, s.m.i..

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016, in quanto le ASR dovranno provvedere con ricorso alle risorse annualmente assegnate in sede di riparto e nei limiti dei tetti di spesa del personale assegnati alle ASR con DGR n. 27-8855 del 29.04.2019.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime,

*delibera*

- di approvare la modifica ed integrazione dei criteri di organizzazione di cui alla DGR n. 42-1921 del 27.07.2015, All A), par. 3.5 “Contingente numerico di strutture organizzative aziendali: adeguamento agli standard nazionali”, prevedendo che le Aziende Sanitarie, obbligate dalle disposizioni regionali vigenti al contenimento delle strutture complesse amministrative/tecniche professionali e di supporto in numero di 4, potranno procedere, previa modifica dell'Atto Aziendale, nel rispetto delle procedure recate dalla DGR 42- 1921 del 27.07.2015, ad incrementare, sino a massimo di n. 5, le Strutture Complesse della predetta Area PTA e supporto, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:
  - pareggio di bilancio aziendale in coerenza alle all'attuazione della programmazione e delle azioni di efficientamento delle attività aziendali, tenendo conto dei vincoli nazionali e regionali (ivi incluse le regole di programmazione regionale e di riordino della rete ospedaliera);
  - adozione in via definitiva del Piano triennale dei Fabbisogni in applicazione del D.M. 8 maggio 2018 in coerenza alla programmazione regionale invalicabile, indicando la dotazione organica espressa in termini di teste ed in termini di valore economico – finanziario;
- La linea n. 9, del succitato par. 3.5, modificato ed integrato come sopraindicato, risulta il seguente:

“Il numero di strutture complesse amministrative/tecniche professionali e di supporto delle ASL, delle AO e delle AOU non può eccedere il 10% del totale delle strutture complesse aziendali (ospedaliere, come risultanti ai sensi delle DD.G.R. 1-600 del 19.11.2014 e 1-924 del 23.01.2015 e non ospedaliere, come risultanti dall'applicazione dello standard aziendale come sopra individuato). E' comunque garantito il numero minimo di 4 strutture complesse amministrative/tecniche professionali e di supporto, incrementabili a 5, per motivate esigenze aziendali, in presenza delle seguenti condizioni:

  - pareggio di bilancio aziendale in coerenza all'attuazione della programmazione e delle azioni di efficientamento delle attività aziendali, tenendo conto dei vincoli nazionali e regionali (ivi incluse le regole di programmazione regionale e di riordino della rete ospedaliera);

- adozione in via definitiva del Piano triennale dei Fabbisogni in applicazione del D.M. 8 maggio 2018, in coerenza alla programmazione regionale invalicabile, indicando la dotazione organica espressa in termini di teste ed in termini di valore economico – finanziario.

La presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto le ASR dovranno provvedere con ricorso alle risorse annualmente assegnate in sede di riparto e nei limiti dei tetti di spesa del personale assegnati alle ASR con DGR n. 27-8855 del 29.04.2019.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)